REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER INDUSTRIALI CON ADEGUATE COMPETENZE TECNOLOGICHE E DI RICERCA, NONCHÉ' PER L'ADOZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DI PARTNER INDUSTRIALI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI PER LA STIPULA DEI RELATIVI ACCORDI AI SENSI DELL'ART. 8.5 SEXIES DEL D.LGS 288 /2003 s.m.i

Art. 1 – Oggetto e scopo……

Art. 2 - Ambito di applicazione.....

Art. 3 - Riferimenti normativi.....

Art. 4 - Responsabilità/Adozione

Art. 5 - Definizioni e abbreviazioni (se presenti)

Art. 6 - Requisiti per l'individuazione dei partner industriali da inserire nell'albo.....

Art. 7- Costituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo dei partner industriali……..

Art. 8 - Criteri di individuazione dei partner industriali iscritti nell'albo con cui stipulare accordi ……..

Art. 9 - Cancellazione dall'Albo dei partner industriali ……

Art. 10 - Validità.....

Art. 11 - Pubblicità

Allegati

Redazione	*Verifica*	*Approvazione (firma e data)*		*Rev.*	*Descrizione modifica*

Art. 1 Oggetto e scopo

1.1 Il presente regolamento disciplina:

- i criteri e le procedure per l'individuazione da parte dell'IRCCS di partner industriali dotati di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca con cui stipulare accordi e con cui costituire, in qualità di soci, Spin-off al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale;

- la costituzione di un albo recante i partner industriali individuati, l'aggiornamento e le modifiche dello stesso;

- l'individuazione delle modalità di selezione del Partner industriale, tra quelli indicati nel suddetto albo, per la valorizzazione degli specifici risultati e dei criteri per la stipula dei relativi accordi al fine di trasferire i risultati della ricerca dell'IRCCS in ambito industriale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

2.1 Il presente Regolamento si applica a tutti i casi in cui l'IRCCS voglia trasferire in ambito industriale i risultati, di cui è titolare, generati dalle attività di ricerca tramite la sottoscrizione di specifici accordi con partner industriali.
2.2 Il presente Regolamento disciplina i criteri di individuazione dei partner industriali dotati di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca nonché le modalità di stipula dei relativi accordi.
2.3 Il presente Regolamento non si applica ai contratti di appalto e concessione oggetto del D.Lgs.31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e, in ogni caso, a tutti i contratti non aventi a oggetto il trasferimento dei risultati in ambito industriale (*e.g.* attività di servizio e attività di sviluppo nell'ambito della Ricerca Commissionata, Contratti di servizio e contratti aventi a oggetto Studi clinici profit non promossi dall'IRCCS).
2.4 Resta esclusa dal presente Regolamento anche la costituzione di Spin-off partecipati o non partecipati dall'IRCCS che non annoverano tra i soci fondatori partner industriali.

Art. 3 - Riferimenti normativi

3.1 Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti esterni:

- D.lgs. 10/02/2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale);
- D.lgs. 16/10/2003 n. 288 e s.m.i.;
- DM 28 Settembre 2023;

Art. 4 -Responsabilità/Adozione

4.1 L'adozione dell'Albo dei Partner Industriali avviene mediante atto deliberativo su proposta del Direttore Scientifico.

4.2 La SS Brevetti e TTO è responsabile del procedimento finalizzato all'adozione del presente Regolamento nonché alla costituzione, al funzionamento e all'aggiornamento dell'Albo.

Art. 5 Definizioni e Abbreviazioni

5.1 Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

TTO: Ufficio di Trasferimento Tecnologico

P.A.: Pubblica Amministrazione

Partner industriale: soggetto giuridico, di diritto italiano o straniero, attivo e operante sul mercato, potenzialmente interessato ad acquisire i risultati della ricerca di cui l'IRCCS è titolare, tramite la stipula di appositi accordi (*e.g*. accordi di licenza esclusiva o non esclusiva, cessione, investimento, co-sviluppo);

Risultati: qualsiasi trovato suscettibile o meno di brevettazione o altra privativa, diritto di esclusiva o tutela, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, metodo, processo industriale, informazione, know-how ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati;

Studi clinici profit non promossi dall'IRCCS: studi promossi da società a fini di lucro, i cui risultati divengono di proprietà del promotore dello studio e possono essere utilizzati per lo sviluppo industriale di un farmaco o di un dispositivo medico, a fini regolatori e commerciali;

Spin-off: iniziativa imprenditoriale, nella forma di società di capitali di diritto italiano o estero, avviata e partecipata dall'IRCCS e/o dal personale dell'IRCCS, finalizzata alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, tipicamente brevetti e know-how trasferibili in ambito industriale, e/o allo sviluppo di beni e/o servizi derivanti in tutto o in parte dai risultati dell'attività generati nel contesto dell'IRCCS e allo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo in relazione ai predetti risultati;

Venture Capital: fondi di investimento dedicati al finanziamento di società e/o di progetti di ricerca innovativi con la prospettiva di costituzione di una società dedicata alla commercializzazione dei risultati ottenuti, a fronte di un corrispettivo in equity o success fee.

Art. 6 - Requisiti per l'individuazione dei partner industriali da inserire nell'albo

6.1 Al fine di essere inseriti nell'Albo dei Partner industriali, il soggetto giuridico che ne fa richiesta deve essere in possesso dei seguenti requisiti e soddisfare tutte le condizioni *infra* riferite:

Requisiti Generali:

1) Essere regolarmente costituito e attivo sul mercato;
2) non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;
3) insussistenza di cause ostative che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità a contrarre con la P. A.;
4) assenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'IRCCS;
5) impegno a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico", nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'IRCCS, pubblicati sul sito istituzionale dell'IRCCS;
6) non avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014;
7) non aver commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati (come definito dall'art. 98 del Codice degli Appalti);
8) l'inesistenza di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
9) non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 94 del Codice dei Contratti Pubblici;
10) non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
11) non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
12) aver preso completa visione del presente Regolamento, dell'Avviso Pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste e di accettarle senza riserve.

Requisiti Specifici:

1. essere dotati di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, ovvero:
 - avere comprovata esperienza nel/nei proprio/i settore/i di specializzazione per applicazioni generali e/o specificamente sanitarie;
 - avere tra le proprie finalità lo sviluppo di prodotti e di servizi innovativi anche per la cura, la diagnosi e il miglioramento dello stile di vita di soggetti sani o affetti da patologie croniche o acute;
2. avere esperienza nello sviluppo e/o commercializzazione di prodotti nel settore delle life science o in altro settore affine o propedeutico.

Art. 7- Costituzione, tenuta e aggiornamento dell'Albo dei partner industriali

7.1 L'IRCCS, per il tramite della SS Brevetti e TTO, provvede alla costituzione dell'Albo dei Partner industriali secondo modalità di evidenza pubblica, in attuazione del principio di trasparenza e pubblicità.
L'Albo è un archivio aperto a qualsiasi Partner industriale interessato ad avere rapporti contrattuali con l'IRCCS e dal quale quest'ultimo potrà attingere per l'individuazione del Partner Industriale, per le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento
7.2 L'Albo sarà costituto da tre sezioni:

- **sezione n. 1 – Partner industriali dotati di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca**
- **sezione n. 2 – Partner industriali aventi la natura di Spin-off dell'IRCCS**
- **sezione n. 3 – Venture Capital**

7.3 Per essere iscritti all'Albo, i soggetti giuridici interessati dovranno far pervenire la propria richiesta (redatta come indicato all'**All.to 1**) nelle le modalità indicate nell'Avviso Pubblico (redatto secondo lo schema di cui all'**All.to 2**), oltre ad accettare la dichiarazione di impegno alla riservatezza (**All.to 3**).

7.4 L'Albo verrà aggiornato periodicamente, salvo esigenze di urgenza. Anche l'aggiornamento avverrà in attuazione del principio di trasparenza e pubblicità.

7.5 L'inserimento dei Partner industriali avverrà secondo ordine alfabetico, e suddiviso per le sezioni di riferimento.

7.6 La costituzione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale, né prevede alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi ai Partner industriali, ma individua semplicemente i soggetti giuridici con cui l'IRCCS potrà stipulare accordi o costituire Spin-off, in qualità di soci, previa valutazione di possesso delle competenze tecnologiche e di ricerca richieste per il trasferimento dei risultati in ambito industriale, come meglio definite nel successivo art. 8, sulla base di criteri non discriminatori, di ragionevolezza e proporzionalità.

7.7 La SS Brevetti e TTO provvederà alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo.

Art. 8 - Criteri di individuazione dei partner industriali iscritti nell'albo con cui stipulare accordi

8.1 L'inserimento nell'Albo non comporta alcun obbligo in capo all'IRCCS, né alcun diritto in capo al Partner industriale, in ordine alla eventuale stipula di accordi aventi a oggetto il trasferimento dei risultati di titolarità dell'IRCCS.

8.2 L'IRCCS attingerà all'Albo per la selezione dei Partner industriali con cui stipulare specifici accordi per trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale, nonché per la costituzione di Spin-off, tenuto conto dei seguenti criteri:

- sezione/i dichiarata/e;
- competenze tecnologiche e di ricerca possedute dal Partner industriale;
- competenze in materia di sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi, anche tramite la costituzione di società dedicate, nel settore delle *life science* o in altro settore affine o propedeutico;
- pregressa proficua collaborazione in relazione al medesimo o similare settore del risultato da valorizzare;
- complementarietà delle attività di valorizzazione con altre attività di ricerca o co-sviluppo già disciplinate mediante la stipula di pregressi accordi con l'IRCCS aventi lo stesso o simile oggetto;
- rotazione fra i Partner industriali, ove possibile.

8.3 La scelta del Partner industriale con il quale stipulare accordi per trasferire i risultati in ambito industriale o con il quale costituire Spin-off verrà definito con atto deliberativo motivato, sentito il Direttore Scientifico, secondo i predetti criteri. La SS Brevetti e TTO, con il supporto, ove necessario, della SS Coordinamento Area Giuridica della Ricerca, porrà in essere le procedure e gli adempimenti amministrativi di stipula degli accordi con il Partner industriale prescelto.
In particolare, l'individuazione del Partner industriale verrà effettuata dall'IRCCS mediante apposita procedura selettiva, nel rispetto del principio di rotazione e nell'ambito del settore di pertinenza, fatta salva la possibilità di motivata deroga in caso di mancanza di valide alternative in base alla struttura del mercato, garantendone il rispetto dell'interesse di tutela della ricerca.

8.4 La stipula dell'accordo è subordinata all'adozione di un atto deliberativo.

8.5 L'IRCCS si riserva, comunque, di procedere mediante individuazione diretta, adeguatamente motivata, di un partner industriale, anche non iscritto nell'elenco, nei casi di co-titolarità dei risultati con altri soggetti (quali Università/Enti/Istituti/Imprese), ovvero nei casi di urgenza.

Art. 9- Cancellazione dall'Albo dei partner industriali

9.1 L'IRCCS si riserva la facoltà di cancellare il Partner industriale inserito nell'Albo che:

- non sia più in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- abbia compiuto grave inadempimento alle obbligazioni nascenti dagli accordi;
- non abbia tempestivamente comunicato la variazione dei requisiti, ovvero di situazioni che possono inficiare la regolare iscrizione all'Albo;
- abbia iniziato procedura di insolvenza, scioglimento o liquidazione;
- abbia presentato per la riorganizzazione, la ricomposizione o lo sgravio fiscale ai sensi di una qualsiasi legge in materia di insolvenza per i debitori, o la cessione a beneficio dei creditori o la cessazione della propria attività;
- sia stato acquisito da parte di un terzo (diverso da un affiliato o da un controllato di tale partner industriale).

Art. 10 – Validità

10.1 Il presente Regolamento è in vigore dalla data di approvazione.

Art. 11 Pubblicità

11.1 Il presente Regolamento, così come ogni suo allegato, modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito istituzionale https://www.aosp.bo.it/, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

11.2 L'utilizzo o l'accesso all'Albo da parte dei Partner industriali, costituisce una conferma della presa visione del Regolamento, nonché dell'accettazione dei suoi contenuti e delle relative successive modificazioni.

11. 3 L'esistenza dell'Albo è resa nota mediante avvisi pubblicati in forma permanente nella sezione del sito internet aziendale dedicata alla trasparenza. I predetti avvisi riportano l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione e connessi, nonché i contatti telefonici ed email.

11.4 Al fine di sollecitare l'iscrizione di nuovi Partner industriali abilitati ai processi di selezione nei diversi settori, l'IRCCS ogni anno, o comunque quando ritenuto necessario, pubblica un avviso sull'esistenza dell'Albo con le medesime modalità di cui al presente articolo, nonché attraverso ogni altra forma di pubblicità ritenuta utile, compresa la comunicazione diretta ai Partner Industriali.